



Unione dei Comuni Lombarda
Bassa Bresciana Occidentale

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI DEI COMUNI DI LOGRATO, LONGHENA, MACLODIO, ORZINUOVI, ORZIVECCHI, VILLACHIARA. PERIODO 01.09.2018 – 31.08.2020 CIG 7482322F6E

ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali diverse dei Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale: Lograto, Longhena, Macclodio, Orzinuovi, Orzivecchi e Villachiara, in sofferenza, certe, liquide ed esigibili, divenute definitive a seguito di atti regolarmente notificati.
2. La riscossione coattiva avverrà attraverso le procedure previste dal R.D. 14.4.1910 n. 639 e della normativa vigente in materia.

ART. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della concessione è stabilita in anni 2 (due) e decorrerà dal 01/09/2018 fino al 31/08/2020.

ART. 3 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

1. Il servizio viene compensato con il riconoscimento di un importo fisso a pratica gestita ed un aggio percentuale sugli importi effettivamente riscossi al netto delle spese di notifica, dei diritti e degli oneri che si riferiscono alle procedure esecutive attivate per il recupero del credito.
2. L'aggio a favore del concessionario, al netto degli oneri fiscali, è stabilito nella misura del 15% ridotto del ribasso offerto in sede di gara.
3. L'importo fisso per pratica gestita è pari ad € 6,00 (euro sei/00), non soggetto a ribasso. L'importo è posto a carico del debitore, secondo le vigenti disposizioni di legge.
4. Le spese postali saranno anticipate dall'aggiudicatario con costo a carico dell'Unione BBO, per conto dei Comuni, e riaddebitate al contribuente unitamente alle spese di procedura.
5. Al Concessionario spetteranno inoltre le spese di cui all'art. 17 D.Lgs. n. 112/1999, come modificato dal D.Lgs. n. 159/2015, e della tabella pubblicata in G.U. 06/02/2001. Tali spese saranno a carico del contribuente in caso di esito positivo e poste a carico dell'Unione BBO a seguito del discarico per

inesigibilità.

6. Ai sensi degli artt. 35 e 167 del D.Lgs. 50/2016, il valore complessivo stimato del servizio per anni 2 (due) è pari a 175.600,00 calcolato come segue:

15% (aggio soggetto a ribasso) dell'importo annuo stimato da avviare a riscossione coattiva di euro 500.000,00	Euro 150.000,00
6,00 importo fisso per pratica gestita – stimate n. 2.000 pratiche	Euro 12.000,00
6,80 spese postali – stimate n. 2.000 pratiche	Euro 13.600,00
<i>Totale</i>	<i>Euro 175.600,00</i>

ART. 4 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

1. L’Affidatario dovrà espletare il servizio di riscossione coattiva garantendo le seguenti attività:

- a) acquisizione, in qualsiasi formato, delle liste di carico, di Unione BBO e dei Comuni sopra elencati, delle posizioni debitorie contenenti tutti i dati necessari per la gestione, redazione e stampa di solleciti, di atti di costituzione in mora e di ingiunzioni di pagamento e di qualsiasi altro atto di supporto al servizio di riscossione da inviare agli utenti/contribuenti;
- b) controllo formale dei flussi di carico delle posizioni debitorie trasmesse;
- c) produzione e notifica di atti per l’attività del pre-coattivo (solleciti, costituzione in mora), se richiesti dall’Ente Unione BBO per determinate tipologie, e ingiunzioni fiscali per tutte le entrate, con calcolo delle quote aggiuntive (interessi, spese, ecc.) unitamente al bollettino ccp, premarcato e/o precompilato in ogni parte entro 90 giorni dalla trasmissione delle liste di carico da parte dell’Ente;
- d) predisposizione di riepiloghi degli atti emessi, distinti per Unione BBO e Comuni, tipologia di entrata e loro trasmissione all’Unione BBO entro 30 (trenta) giorni dall’emissione degli atti stessi;
- e) acquisizione e caricamento degli esiti di notifica e gestione degli esiti di notifica negativi;
- f) gestione dei provvedimenti di rettifica del carico iniziale (sospensioni, sgravi, discarichi, rateizzazioni debiti scaduti), nonché dei provvedimenti di rateizzazione;
- g) attivazione delle diverse procedure cautelative ed esecutive successive alla ingiunzione entro 120 giorni dalla notifica dell’atto o comunque nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti;
- h) gestione del contenzioso e delle procedure concorsuali.

2. Ai fini del controllo delle comunicazioni di inesigibilità trasmesse si farà riferimento, in particolare, alle disposizioni di cui agli artt. 19 e 20 del D.Lgs. 112/1999 e s.m.i., e, comunque, alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.

L’Ufficio Tributi associato dell’Unione BBO procede al controllo delle quote poste in discarico e di tutta la documentazione comprovante l’inesigibilità della quota ai fini della presentazione della domanda di discarico di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 112/1999. Per le quote per cui sono in corso procedure esecutive non si procede al discarico sino alla conclusione delle procedure in corso.

La ditta concessionaria avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per singola pratica, nella misura descritta ai commi precedenti, per le posizioni non andate a buon fine, ovvero per tutte le pratiche con esito negativo che verranno restituite accompagnate da una relazione sulle cause dell’insuccesso con valore di certificazione di inesigibilità ai fini fiscali e contabili. La relazione dovrà essere corredata da un motivato verbale da trasmettere all’Ufficio Tributi associato dell’Unione BBO che potrà procedere entro 90 giorni alle eventuali contestazioni delle suddette somme. In difetto di documentazione giustificativa dell’effettiva inesigibilità il concessionario non potrà chiedere il rimborso spese.

3. In qualsiasi fase della riscossione, il concessionario del servizio deve monitorare le posizioni debitorie “a rischio” per l’attivazione di procedure concorsuali o di liquidazione e predisporre tutti gli atti (es. ingiunzione fiscale, domanda di insinuazione al passivo, osservazioni progetto stato passivo etc.) necessari nel corso delle procedure.

4. In ogni caso, non è consentito addebitare somme diverse da quelle previste ai commi precedenti. Qualora se ne ravvisasse la necessità o l’opportunità, potrà essere autorizzato l’addebito di spese

diverse da quelle descritte, dietro richiesta scritta e motivata da parte del Concessionario e previo accordo scritto con il Responsabile dell'Ufficio Tributi associato dell'Unione BBO, che ne stabilirà l'ammontare massimo e i casi di applicabilità.

5. Oltre a quanto previsto nei commi precedenti, il concessionario, alla scadenza del contratto, dovrà consegnare, in ogni caso, all'Unione ed ai Comuni la seguente documentazione:

- a) originali delle ingiunzioni emesse e non definite;
- b) elenco dei ricorsi pendenti e relativa documentazione;
- c) gli atti insoluti o in corso di formalizzazione, per l'adozione dei necessari e conseguenti provvedimenti;
- d) piani di rateizzazione in corso;
- e) ogni altro documento o informazione necessari o comunque utili relativi al servizio svolto o ancora da svolgere o da completare.

Tutti i documenti e le informazioni di cui al precedente comma, con aggiornamenti alla data di scadenza della concessione, dovranno essere prodotti, su richiesta dell'Ufficio Tributi associato dell'Unione BBO, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico in formato excel, o equivalente, o in qualsiasi formato record leggibile richiesto.

ART. 5 BANCA DATI E COLLEGAMENTO TELEMATICO

1. L'Ufficio Tributi associato dell'Unione BBO, in collaborazione con i Comuni, fornirà al concessionario del servizio la documentazione informatica e/o cartacea in suo possesso relativa alle posizioni debitorie.

2. Il concessionario del servizio deve elaborare una banca dati informatizzata utilizzando la documentazione fornita dall'Ufficio Tributi associato dell'Unione BBO in qualsiasi formato ed acquisendo autonomamente ogni altro dato utile al completo e corretto svolgimento delle attività.

3. Il concessionario del servizio dovrà fornire all'Ufficio Tributi associato dell'Unione BBO la visualizzazione del proprio software tramite accessi messi a disposizione, senza aggravio per l'Ente, per consentire di verificare, per ciascuna posizione portata a riscossione, tutte le fasi delle procedure messe in atto, con indicata la tempistica, le date di notifica dei provvedimenti emessi, nonché la visualizzazione, in formato digitale, della documentazione della procedura. In particolare: gli importi del credito originario, gli sgravi, le rettifiche, gli annullamenti, i versamenti effettuati dai debitori, le spese e ogni altro onere di competenza del concessionario, le eventuali spese a carico dell'Ente, l'aggio dovuto e quello pagato con indicazione della data di pagamento e gli estremi della fattura emessa dal concessionario del servizio. Anche la fase cautelare ed esecutiva dovrà essere informatizzata in modo da consentire la consultazione puntuale.

Inoltre, il software dovrà consentire la visualizzazione dell'Anagrafica dei debitori, degli elenchi dei debitori, dei pagamenti effettuati/riversamenti e delle posizioni creditorie inesigibili, con possibilità di elaborazione ed estrazione di dati, di statistiche, di report utilizzando almeno le seguenti chiavi di ricerca:

- tipologia di entrata
- anno di competenza entrata
- intervallo temporale (data inizio/data fine)
- tipologia di atti e procedure (numero di ingiunzioni notificate per elenco di riscossione, pignoramenti, fermi, ipoteche ecc.)

4. Il concessionario del servizio, a tal fine, dovrà garantire almeno 1 giornata di formazione specifica sull'utilizzo del software al personale referente dell'Ufficio Tributi associato dell'Unione BBO.

ART. 6 VERSAMENTI

1. Per la riscossione degli importi ingiunti, il concessionario del servizio si avvarrà di apposito conto corrente postale a ciò dedicato.

2. Il concessionario versa alla Tesoreria dell'Unione BBO, a scadenze mensili posticipate, entro il decimo giorno successivo alla scadenza di ciascun mese, l'ammontare delle riscossioni effettuate distinte per ciascun Comune.

Il concessionario, previa presentazione del rendiconto delle riscossioni di cui al successivo art. 7, emette fattura per l'aggio ed i compensi di sua competenza, soggetti ad IVA, e li trattiene dai versamenti in favore dell'Unione BBO, distinti per Comune.

3. L'eventuale quota di compensi non coperta da tali versamenti sarà pagata dall'Unione BBO tramite mandato di pagamento. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario, come sopra specificato, si applica un'indennità di mora pari al tasso legale vigente maggiorato di due punti percentuali sulle somme non versate che potrà essere recuperata dall'Unione BBO sulla cauzione definitiva.

ART. 7 RENDICONTI CONTABILI

1. Alla fine di ogni mese ed entro il termine di 10 giorni coincidente con il versamento delle rate mensili di cui al comma 2 dell'art. 6, il concessionario deve presentare il rendiconto delle riscossioni effettuate nel periodo precedente evidenziando, per ciascun Comune dell'Unione BBO:

- l'importo lordo riscosso per ciascuna entrata in concessione;
- l'aggio dovuto, al netto ed al lordo degli oneri fiscali, distinto per ciascuna entrata in concessione;
- il compenso fisso spettante per le pratiche gestite.

ART. 8 CAUZIONE

1. Il concessionario, a garanzia degli obblighi contrattuali e dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, è tenuto a prestare, prima della stipula del contratto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione stessa, apposita idonea garanzia per tutta la durata del contratto, per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale attraverso polizza fideiussoria o assicurativa rilasciata da istituti bancari o assicurativi a ciò autorizzati conformemente all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

2. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, l'Unione BBO procede ad escussione della cauzione.

3. La diminuzione della cauzione comporta l'obbligo del reintegro da parte del concessionario. In difetto il concessionario dovrà provvedere nel termine di quindici giorni dalla notifica di apposito invito da parte dell'Unione BBO.

4. La precitata cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso derivante dall'esecuzione del contratto e verrà restituita all'impresa aggiudicataria solo dopo che il provvedimento di svincolo risulterà perfezionato.

ART. 9 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario del servizio deve fornire all'Ufficio Tributi associato dell'Unione BBO le abilitazioni necessarie al fine di garantire il completo e continuo accesso alla banca dati relativa al servizio e l'estrazione massiva di dati utili allo svolgimento di altre attività istituzionali.

2. Oltre a quanto previsto negli articoli precedenti, le attività oggetto del servizio dovranno essere realizzate a regola d'arte, in base al principio di buona fede e correttezza, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni contenute nelle previsioni legislative che regolano il bando di gara ed il presente capitolato, nella normativa di settore e nei relativi regolamenti degli enti aderenti al presente capitolato, avendo particolare riguardo alle forme degli atti ed ai termini di prescrizione dei crediti, nell'interesse degli enti e degli utenti, in maniera da non determinare, in alcun modo, atti o comportamenti lesivi

dell'immagine e degli interessi degli enti interessati.

3. Il concessionario deve prestare assistenza e supporto ai cittadini nella verifica delle loro posizioni debitorie e dei pagamenti effettuati in relazione ad ogni fase del recupero del credito, rilasciando ove questi lo richiedano apposita documentazione.

4. Il concessionario deve attivare servizi di call center e di front-office per appuntamenti concordati con i contribuenti e gli enti coinvolti, secondo le disposizioni dettate dal presente capitolato e dall'offerta tecnica.

5. E' tenuto ad emettere con priorità assoluta gli atti relativi alle annualità prossime alla prescrizione, in considerazione dei tempi occorrenti per la notifica degli stessi.

6. Il concessionario del servizio dovrà altresì garantire che tutto il personale addetto al servizio osservi l'obbligo di riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all'utenza ed è tenuto ad adottare, in conformità al D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'ambito dello svolgimento del servizio affidato, garantendo che tutto il personale addetto al servizio conservi il più assoluto riserbo su dati e/o notizie raccolti nell'espletamento dell'incarico.

7. Il concessionario del servizio sarà direttamente responsabile degli atti emessi e risponderà di eventuali danni od inconvenienti arrecati ai soggetti terzi, relativamente a persone o cose, durante l'esecuzione del servizio. A tal fine, l'elaborazione, la stampa, la sottoscrizione e la notifica degli atti ammessi e delle procedure intraprese, dovranno essere curati direttamente dallo stesso Affidatario o suo delegato.

8. Oltre alle norme contenute nel presente capitolato, nel bando e negli atti di gara, l'Affidatario si impegna espressamente, assumendosene anche i relativi oneri e responsabilità, all'osservanza delle seguenti disposizioni generali e loro successive modificazioni ed integrazioni:

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

C.C.N.L. della categoria di appartenenza del personale dipendente impiegato nelle attività e relativi adempimenti in merito agli oneri previdenziali ed assicurativi;

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza dei lavoratori;

Legge 12 marzo 1999 n. 68 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili

Ogni altra disposizione normativa avente effetto sui servizi affidati.

ART. 10 RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

7. Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno, causato nella gestione del servizio, sia a terzi, sia all'Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale ed ai relativi Comuni aggregati di Lograto, Longhena, Maclodio, Orzinuovi, Orzivecchi, Villachiarà e solleva l'Unione BBO e detti Comuni da ogni responsabilità diretta e/o indiretta, sia civile che penale; sono compresi sia danni alle persone sia alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dal servizio assunto.

Il concessionario è tenuto a contrarre apposita polizza professionale per la copertura della responsabilità derivante dalla gestione del servizio in concessione, con primaria compagnia assicuratrice, almeno 10 giorni prima della data fissata per l'inizio del servizio, secondo condizioni e massimali da sottoporre al benessere dell'Unione BBO.

ART. 11 SISTEMA DI RISCOSSIONE

1. La riscossione coattiva delle entrate affidate al concessionario dovrà essere effettuata mediante ingiunzione fiscale ai sensi del R.D.639/1910.

2. Il concessionario esamina la lista di carico unitamente ai titoli dai quali deriva il credito di Unione BBO e dei Comuni (ad es. l'atto di accertamento, la sanzione, la tariffa o il credito patrimoniale) ed effettua la notifica dell'ingiunzione fiscale.

3. In caso di esito negativo dell'ingiunzione, il concessionario effettua una verifica preliminare,

avvalendosi delle banche dati a disposizione dell'Unione BBO e dei Comuni ex lege, della solvibilità del debitore al fine di valutare, congiuntamente con l'Ente l'utilità, la convenienza e l'opportunità di un procedimento di esecuzione, nonché la natura dello stesso ed il rito da eseguire.

4. Il concessionario dovrà procedere allo scarico delle quote per cui non è riuscito ad effettuare la riscossione dell'intera quota posta in riscossione indicando tutte le attività poste in essere.

5. L'Unione BBO procede al controllo delle quote poste in discarico entro 30 giorni dalla loro presentazione. Il discarico si ha per intervenuto solo con la messa a disposizione dell'Unione BBO di tutta la documentazione comprovante l'inesigibilità della quota ai fini della presentazione della domanda di discarico di cui all'art. 19 D.Lgs. n. 112/1999.

6. Per le quote per cui sono in corso procedure esecutive alla scadenza del termine di cui al comma 3 non si procede al discarico sino alla conclusione delle procedure in corso.

7. Nel documento con cui viene effettuata la riscossione coattiva andranno anche specificati i riferimenti del concessionario, le forme di pagamento a disposizione del contribuente ed allegato il bollettino per il versamento in conto corrente postale.

8. Il concessionario potrà attivare, solo previa autorizzazione dell'Unione BBO, ulteriori forme di pagamento, diverse da quelle previste per Legge o dai Regolamenti comunali.

ART. 12 GESTIONE DELLE RATEIZZAZIONI

1. Il concessionario deve gestire, sentito l'Ufficio Tributi associato dell'Unione BBO, le istanze di rateizzazione pervenute allo stesso o agli enti.

2. A tal fine deve:

- a) istruire la corrispondente pratica per determinare l'accettazione o il diniego della rateizzazione;
- b) comunicare al contribuente il risultato dell'istruttoria ed in caso di accettazione trasmettere allo stesso il piano di rateizzazione;
- c) sospendere tutti gli atti previsti dall'iter di riscossione in capo al soggetto a cui è stata accolta la rateizzazione, nel rispetto del piano medesimo;
- d) monitorare l'andamento degli incassi delle rate;
- e) revocare il piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento.

ART. 13 OBBLIGHI DELL'ENTE

1. L'Ufficio Tributi associato dell'Unione BBO consegna al concessionario del servizio i flussi di carico delle entrate da riscuotere coattivamente, per le quali non siano ancora scaduti i termini di prescrizione.

2. La trasmissione potrà avvenire tramite elenchi o per singole posizioni, in formato cartaceo o a mezzo strumenti informatici.

3. Gli elenchi dei contribuenti dei Comuni appartenenti all'Unione BBO dovranno contenere tutti gli elementi necessari per la corretta gestione della pratica: generalità del contribuente, data in cui il credito diviene liquido, certo ed esigibile, importo del credito originario, importo di eventuali maggiorazioni, sanzioni e accessori previsti dalla legge e dai regolamenti, eventuali interessi, dati dell'atto per il recupero del credito e relativa notifica, ecc. Il computo aggiornato degli interessi fino alla data di effettiva riscossione, se dovuti, verrà effettuato dal concessionario del servizio in ottemperanza alle leggi vigenti e agli atti degli Enti.

ART. 14 PERSONALE

1. Il concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, così come indicato all'art. 8 del D.M. 289/2000, obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove si svolge il servizio.

Inoltre provvede, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato l'Unione.

2. Il concessionario, nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normativa dettata dal D.Lgs. n. 81/2008.

3. L'Unione BBO rimane estranea ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario ed i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso l'Unione BBO.

4. Tutto il personale addetto al servizio deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione.

5. Qualora l'Unione BBO ritenga che un dipendente sia inadeguato al ruolo assegnato, può richiedere, con motivazione, che tale mansione sia ricoperta da altro personale.

ART. 15 SUBCONCESSIONE

1. È vietato il sub - affidamento del servizio, tranne per quanto concerne le attività di:

- Stampa e spedizione;
- Gestione informatica delle banche dati.

2. Il ricorso a terzi, limitatamente alle categorie di attività di cui al precedente comma 1), può avvenire nel rispetto delle norme che disciplinano il subappalto (art. 105 e 174 del D.Lgs. 50/2016).

3. Per potersi avvalere del sub affidamento della concessione nei limiti di cui al comma 1, all'atto della gara l'impresa dovrà avere espresso la volontà di fare ricorso alle prestazioni di terzi con l'indicazione delle categorie di attività di cui al precedente comma 1 che intende subconcedere.

ART. 16 ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario dopo la scadenza del contratto non potrà procedere alla notifica di nessun nuovo atto ingiuntivo mentre sarà abilitato a portare a compimento le procedure relative a tutti gli atti già notificati, riscuotendo gli importi relativi e trattenendo l'aggio previsto dal contratto.

2. Il concessionario è tenuto a trasferire senza oneri di alcun genere a carico dell'Unione BBO ogni dato notizia e documento che non sia tenuto a custodire presso di lui per espressa previsione di legge.

ART. 17 COORDINAMENTO E VIGILANZA

1. L'ufficio Tributi associato dell'Unione BBO cura i rapporti con il concessionario, svolge una funzione di indirizzo e ne sovrintende la gestione, vigilando sulla corretta gestione del servizio, in applicazione delle norme vigenti, del presente capitolato e delle disposizioni impartite dall'Unione.

2. L'Unione BBO può in qualunque momento e senza preavviso disporre ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e informazioni.

3. Le eventuali contestazioni saranno notificate al concessionario, che potrà rispondere entro venti giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito, dopo di che, se l'Unione BBO riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali c/o escuterà la cauzione e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.

ART. 18 PENALI

Salvo quanto già previsto dall'art. 6 comma 3 del presente capitolato, si applicano:

1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale d'oneri e dalle disposizioni vigenti, al concessionario possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento del Responsabile del Servizio, a discrezione dell'Unione BBO, che vanno da un

minimo di 50,00 € fino ad un massimo del 10% del deposito cauzionale. Le penali inflitte in un anno solare non possono superare complessivamente il 20% del deposito cauzionale.

2. A titolo esemplificativo si individuano le fattispecie soggette alle seguenti penali:

- versamenti tardivi: il concessionario deve corrispondere € 100,00 per ogni giorno di ritardo con applicazione degli interessi legali maggiorati di due punti;

- mancata presentazione del rendiconto contabile di cui all'art. 5 del presente capitolato: il concessionario deve corrispondere 100,00 € per ogni giorno di ritardo.

3. Per ogni altra fattispecie non contemplata la penale verrà determinata dal Responsabile del Servizio preposto, nei limiti di cui al precedente comma 1.

4. In caso di inattività, qualora l'Unione BBO esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede al concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri di carattere generale.

5. La contestazione dell'addebito viene fatta a mezzo posta elettronica certificata.

6. Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non proceda al pagamento l'Unione BBO si rivale sulla cauzione.

7. Le contestazioni vengono comunicate alla Commissione per la gestione dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi di cui al D.M. 9 marzo 2000, n. 89.

10. L'applicazione della penale non preclude all'Unione BBO la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

ART. 19 DECADENZA

1. Il concessionario incorre nella decadenza dalla gestione nei casi disciplinati dall'art. 13 del D.M. 11 settembre 2000, n. 289.

2. In caso di decadenza nel corso della concessione, l'Unione BBO avrà diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio.

3. In caso di decadenza, l'Unione BBO incamererà l'intero importo della cauzione.

4. In caso di decadenza, ma rimanendo ferma la scelta dell'Unione BBO di continuare la gestione del servizio in concessione, l'Unione BBO si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, come risultato dall'esperimento della procedura di gara.

ART. 20 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Ferme restando le ipotesi di decadenza di cui al precedente art. 19, l'Unione BBO, anche in presenza di un solo grave inadempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nei seguenti casi:

- mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa nel termine di 15 giorni dalla richiesta dell'Unione BBO;

- interruzione del servizio senza giusta causa;

- inosservanza disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato.

2. In caso di risoluzione del contratto nel corso della concessione, si applicano le disposizioni previste ai commi 2, 3 e 4 del precedente art. 18.

ART. 21 VARIAZIONI E RECESSO

1. Il contratto, nel corso della gestione, può essere oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato; può essere altresì oggetto di variazioni, allo scopo di adeguarlo a successive intervenute esigenze e/o disposizioni di legge intervenute. Integrazioni e/o variazioni saranno oggetto di contratto aggiuntivo.

2. Nel caso in cui, a seguito di rilevanti modifiche normative e/o organizzative, anche derivanti da scelte dell'Unione BBO, i servizi oggetto del presente affidamento mutino la loro consistenza o non vengano più affidati in concessione, l'Unione ha facoltà di procedere alla modifica del contratto per adeguarlo alle nuove condizioni, dimensionandolo alle mutate esigenze, o al recesso di pieno diritto dallo stesso.

ART. 22 TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136, l'aggiudicatario si obbliga ad utilizzare conto corrente bancario o postale, acceso presso le banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in esclusiva, alle commesse pubbliche, attenendosi alle prescrizioni dell'art. 3 della legge citata. A tal fine si impegna:

- a comunicare all'Unione BBO gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- ad inserire, a pena di nullità assoluta, analoga clausola per la tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori/al servizio/alla fornitura, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, ed a trasmettere all'Unione BBO l'elenco dei subcontraenti corredato dagli estratti dei singoli contratti contenenti la clausola citata;
- ad informare immediatamente l'Unione BBO e la Prefettura - Ufficio territoriale di Governo - della risoluzione di rapporti contrattuali per inadempienze agli obblighi di tracciabilità finanziarie da parte di proprie controparti per le transazioni relative all'appalto in oggetto.

2. Il contratto si risolve di diritto mediante semplice comunicazione scritta, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo e/o risarcimento alcuno, ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora il Comune dichiarerà di avvalersi della presente clausola avuta conoscenza del verificarsi di transazioni effettuate senza il tramite di banche o della società Poste Italiane Spa.

ART. 23 CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Il concessionario si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 ed al Codice di comportamento dell'Unione dei Comuni Lombardia Bassa Bresciana Occidentale.
2. Il contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi.

ART. 24 CONTROVERSIE

1. Qualora, nel corso della concessione, sorgano divergenze sull'interpretazione degli obblighi contrattuali e sull'esecuzione degli stessi, la questione dovrà essere sottoposta all'Unione per promuovere la composizione bonaria. Qualora la controversia non venga composta in via bonaria, potrà essere rimessa all'Autorità Giudiziaria competente, che è individuata nel Foro di Brescia.
2. In caso di diffusi reclami o controversie dei cittadini utenti nei confronti del concessionario, dovrà essere adottato un percorso di composizione stragiudiziale delle controversie tra concessionario e cittadini utenti.

ART. 25 RICORSI

1. Fermo restando la procedura contenziosa vigente in ordine alle opposizioni avverso gli atti emessi a carico dei contribuenti, il concessionario dovrà fornire chiarimenti su eventuali esposti concernenti la gestione del servizio. La legittimazione a stare in giudizio in relazione alle controversie riguardanti la

materia del presente contratto spetta al concessionario.

ART. 26 CLAUSOLA DI “PANTOUFLAGE”

1. Ai sensi del comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”

ART. 27 RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale d'oneri si rinvia alle disposizioni vigenti.

ART. 28 SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria.